



CITTÀ DI CHIVASSO

- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO -

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2021 (modifiche applicabili dal 1° gennaio 2021)

Art. 39 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29 dicembre 2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27 aprile 2022 (modifiche applicabili dal 1° gennaio 2022)

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 2023 (modifiche applicabili dal 1° gennaio 2023)

Art. 23 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 aprile 2025 (modifiche applicabili dal 1° gennaio 2025)

Art. 39 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 17 dicembre 2025

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 luglio 2026 (modifiche applicabili dal 1° gennaio 2026)

INDICE		
Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>	4
Art. 2	<i>Presupposto per l'applicazione della TARI</i>	4
Art. 3	<i>Definizione di rifiuto</i>	4
Art. 4	<i>Soggetto attivo e Soggetti passivi</i>	4
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	5
Art. 6	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	5
Art. 7	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	6
Art. 8	<i>Produzione di rifiuti speciali – Esclusioni e Riduzioni superficarie</i>	7
Art. 8bis	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	8
Art. 9	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	10
Art. 10	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	11
Art. 11	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	11
Art. 12	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	12
Art. 13	<i>Piano economico finanziario</i>	12
Art. 14	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	13
Art. 15	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	13
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	15
Art. 17	<i>Obbligazione tributaria</i>	15
Art. 18	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	16
Art. 19	<i>Zone non servite</i>	16
Art. 20	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	16
Art. 21	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	17
Art. 22	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche</i>	17
Art. 22bis	<i>Bonus Sociale Rifiuti</i>	18
Art. 23	<i>Altre agevolazioni applicabili fino all'anno 2025</i>	19
Art. 23bis	<i>Agevolazioni correlate all'emergenza COVID-19 per l'anno 2021</i>	22
Art. 23ter	<i>Agevolazioni correlate all'emergenza COVID-19 per l'anno 2022</i>	25
Art. 23quater	<i>Altre agevolazioni applicabili dall'anno 2026</i>	27
Art. 24	<i>Cumulo di riduzioni</i>	29
Art. 25	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	29
Art. 26	<i>Tributo giornaliero</i>	30
Art. 27	<i>Tributo provinciale</i>	30
Art. 28	<i>Riscossione</i>	31
Art. 28bis	<i>Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento bonari</i>	32
Art. 29	<i>Dichiarazione TARI</i>	33
Art. 29bis	<i>Risposte alle dichiarazioni</i>	36

Art. 29ter	<i>Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati</i>	37
Art. 30	<i>Rimborsi e compensazione</i>	38
Art. 31	<i>Funzionario responsabile</i>	39
Art. 32	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	39
Art. 33	<i>Sanzioni ed interessi</i>	41
Art. 34	<i>Accertamento con adesione</i>	41
Art. 35	<i>Riscossione coattiva</i>	42
Art. 36	<i>Contenzioso</i>	42
Art. 37	<i>Trattamento dei dati personali</i>	42
Art. 38	<i>Norma di rinvio</i>	42
Art. 39	<i>Norme finali e transitorie</i>	43
Art. 40	<i>Entrata in vigore</i>	44
Allegato 1	[Allegato abrogato con deliberazione CC n. 30/2021]	45
Allegato 2	<i>Utenze domestiche</i>	46
Allegato 3	<i>Utenze non domestiche</i>	48

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., le cui disposizioni, ai sensi dall'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, continuano a trovare applicazione, nonostante l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

ART. 2 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art.12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni
2. *[Comma abrogato con deliberazione CC n. 30/2021]*
3. Come previsto dall'art. 1 comma 649 ultimo periodo della Legge n. 147/2013 e s.m.e.i., al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali in assenza di convenzione con il Comune o con l'Ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
4. La gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo è disciplinata dall'apposito regolamento comunale approvato con *Deliberazione C.C. n. 40 del 25 novembre 2019* e sue eventuali modifiche ed integrazioni

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria – TARI, è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre

rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i *locali* comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte (sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale) occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori e comunque ove non si abbia di regola presenza umana;
 - b) le superfici utilizzate per attività sportiva per le parti riservate ai soli praticanti, fermo restando l'obbligo della tassa per le parti utilizzate ad usi diversi, quali servizi igienici, spogliatoi, magazzini attrezzature, biglietterie, uffici, punti di ristoro, gradinate, ecc., comunque non adibite direttamente all'attività sportiva;
 - c) locali sottotetto non usabili o non agibili (locale avente un'altezza media inferiore od uguale a 1,80 mt, senza opere di finitura e tramezzature interne).
 - d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta o parcheggio gratuiti dei veicoli.
 - e) i locali utilizzati da enti ed istituzioni religiosi riconosciuti dallo Stato, limitatamente alla superficie adibita allo svolgimento del rito prescritto dai dogmi delle diverse religioni.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione i locali che non possono produrre rifiuti perchè risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, purchè tali circostanze risultino indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili (eventualmente anche a mezzo sopralluogo) o ad idonea documentazione. Rientrano in tali fattispecie, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze luce, gas, acqua ecc., limitatamente al periodo di mancato utilizzo;
 - b) i fabbricati danneggiati, abbandonati, non agibili in ristrutturazione, purchè tale stato risulti da adeguata documentazione probante rilasciata dai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, ovvero, oggetto di atti abilitativi anche in forma tacita, limitatamente al periodo di mancato utilizzo;
 - c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi dei commi 1 e 2, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
4. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa pubblica per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 641 della Legge n. 147/2013, sono altresì escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile, misurata come segue:
 - a) la superficie dei *locali* assoggettabile a tassa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) la superficie delle *aree scoperte* assoggettabile a tassa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) le superfici di tutti i *locali ubicati sotto il tetto* sono trattati nel seguente modo:
 - computate per intero nel caso di locali sottotetto abitabili o agibili (locale avente un'altezza media uguale o superiore a 2,40 mt ed un'altezza minima di 1,60 mt);
 - computate al 50% nel caso di locali usabili (locale avente l'altezza media inferiore a 2,40 mt ed un'altezza minima inferiore ad 1,60 mt);
 - non computate nel caso di locali sottotetto non usabili o non agibili (locale avente un'altezza media inferiore od uguale a 1,80 mt, senza opere di finitura e tramezzature interne).
 - d) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale o della TARES; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
4. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
5. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie imponibile rimane quella calpestabile.

6. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

ART. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – ESCLUSIONI E RIDUZIONI SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività agricole e da quelle ad essa connesse di cui all'art. 2135 del codice civile.
2. Non sono in particolare soggetti alla TARI:
 - a) le superfici di produzione degli insediamenti industriali. Sono invece soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi, ad eccezione di quelli indicati al successivo comma 3;
 - b) le superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali;
 - c) le superfici dei locali e delle aree destinate ad attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile e della pesca;
 - d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi ed altre superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - e) le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano comunque rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente.
3. Oltre che le aree di produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti finiti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione del 40% .
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie sulla quale si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo di cui all'art. 29, entro il termine ivi previsto, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione dell'abbattimento forfettario di cui al precedente comma 4. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire:
 - a. planimetrie indicanti l'intera superficie occupata e la superficie in cui vengono prodotti i rifiuti speciali e/o pericolosi, in relazione alla quale si richiede la detassazione o la riduzione forfettaria di cui al comma 4;

- b. documentazione indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti a mezzo di ditta autorizzata;
- c. documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi siano funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

- 6. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune o dal soggetto gestore della TARI. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 8-BIS

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

- 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m.i., le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e sono tenuti a corrispondere la sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per almeno 2 (due) anni. L'utente può comunque, richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine, con istanza da presentare entro il termine annuale previsto al successivo comma 3, con effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
- 3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 luglio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati:
 - a) l'ubicazione dell'utenza di riferimento;
 - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - c) il nominativo del soggetto privato incaricato dell'avvio al recupero dei rifiuti urbani;
 - d) le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - e) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e container.Alla comunicazione devono essere allegati altresì:
 - i) idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale di almeno 1 anno con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti;
 - ii) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti - in data successiva alla scadenza del termine annuale di presentazione della comunicazione - la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ed al gestore della TARI per quanto di rispettiva competenza.
5. Nel caso la raccolta da parte del servizio pubblico sia effettuata a mezzo di contenitori dislocati presso l'attività che ha comunicato l'intenzione di uscire dal servizio, il Soggetto Gestore, di norma entro il mese di gennaio dell'anno in cui è efficace la comunicazione di cui al comma 3, provvede a ritirare i contenitori affidati al contribuente e sospende, dal 1 gennaio dell'anno di efficacia, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani per l'utenza interessata.
6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
7. *[Comma abrogato con deliberazione CC n. ____/2026]*
- 7bis. A decorrere dal 2023, con effetto sull'applicazione della TARI riferita all'anno 2022, in luogo delle disposizioni contenute nel precedente comma 7, si applicano le disposizioni disciplinanti la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, contenute nell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022. Pertanto, le utenze non domestiche che conferiscono in tutto i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, ai fini dell'esenzione dal pagamento della parte variabile della TARI, al gestore della stessa, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 7ter. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 7bis, il gestore della TARI comunica l'esito della verifica all'utente.
8. Il Comune, il Soggetto gestore del Servizio e quello di gestione della TARI hanno la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più

gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini di cui al comma 7bis, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il soggetto gestore della TARI provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 9

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013 e s.m.e.i., è fatta salva la facoltà per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del servizio pubblico di avviare al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati i rifiuti urbani. Le utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, hanno diritto ad una riduzione della *quota variabile* del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, sulla scorta delle percentuali di seguito indicate:
 - 20% di riduzione, nel caso di recupero fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 40% di riduzione, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 60% di riduzione, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 80% di riduzione, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene moltiplicando il Kd della corrispondente categoria tariffaria di riferimento, di cui all'art. 16, all'intera superficie imponibile.
4. *[Comma abrogato con deliberazione CC n. ____/2026]*
- 4bis. A decorrere dal 2023, con effetto sull'applicazione della TARI riferita all'anno 2022, in luogo delle disposizioni contenute nel precedente comma 4, si applicano le disposizioni disciplinanti la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, contenute nell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022. Pertanto, le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, ai fini della riduzione della parte variabile della TARI, al gestore della tassa, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 4ter. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 4bis, il gestore della TARI comunica l'esito della verifica all'utente.
5. L'omessa presentazione della richiesta e della documentazione evidenziata al comma 4bis, entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione o altro specifico termine previsto dal legislatore, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
- 3bis. Ai sensi dell'art. 3 comma 5quinquies del DL 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dall'anno 2026, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Non sono pertanto tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo spettante alla Città Metropolitana di cui al successivo art. 27.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 12
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento al Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto secondo le disposizioni impartite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025 e successivi provvedimenti attuativi.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 27 lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. *[Comma abrogato con deliberazione CC n. 26 del 27/04/2022]*

ART. 13
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone ed aggiorna il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-3 di cui alla delibera n. 397/2025 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e successivi provvedimenti attuativi e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
7. In base alla definizione di ARERA ed all'attuale organizzazione regionale del servizio, fino alla costituzione e piena operatività della Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale di cui alla L.R. 10 gennaio 2018 n. 1, come modificata dalla L.R. 16 febbraio 2021, n. 4, il Consorzio di Area Vasta CB 16 risulta essere l'Ente Territorialmente Competente per tutti i Comuni che vi fanno parte.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'*allegato 3* al presente regolamento, in conformità al metodo normalizzato approvato con DPR 27 aprile 1999 n. 158.
- 1bis. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 397/2025 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - i. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - ii. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - iii. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - iv. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
2. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani.
3. A decorrere dal 2028, le tariffe della TARI saranno determinate in conformità al Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), approvato con deliberazione ARERA n. 396/2025/R/RIF del 5 agosto 2025 e s.m.i.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per "utenze domestiche" si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei famigliari residenti nel Comune di Chivasso, si fa riferimento alla composizione del nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento. Le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data delle stesse. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo famigliare anagrafico dimoranti nell'utenza per più di sessanta giorni nell'arco dell'anno.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Ai fini della determinazione della tariffa non vengono tuttavia considerati, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata:
 - i soggetti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - i soggetti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, purché per almeno dodici mesi anche se non consecutivi.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di tre persone, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
7. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente *Ka*, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (*Allegato 2*).
8. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente *Kb*, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (*Allegato 2*).
9. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe della TARI.
10. In attesa della definizione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, il calcolo della tariffa viene effettuato, per la parte fissa, in rapporto alla superficie dei singoli alloggi e/o pertinenze denunciate, mentre, per la parte variabile, viene effettuato unitariamente, per ciascun nucleo, in base al numero degli occupanti, come risultanti in anagrafe ovvero nella denuncia.
11. Agli alloggi e relative pertinenze sfitti, diversi da quelli tenuti a disposizione dal contribuente e non aventi le caratteristiche per essere considerati esclusi dalla tassazione, ai sensi del precedente art. 6 comma 2, è applicato lo schema tariffario considerando un unico occupante, fermo restando l'applicazione della riduzione di cui all'art 45 comma 1. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n° 445/2000. L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il contribuente si impegna ad autorizzare con la presentazione dell'autocertificazione, pena decadenza del beneficio.

12. In deroga alle disposizioni del presente articolo, in via straordinaria per il solo anno 2022, ai fini della liquidazione della TARI, non sono computate le persone richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici, ospitate presso nuclei familiari già soggetti alla tassa.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'*Allegato 3* del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione *Kc* stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (*Allegato 3*).
5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione *Kd* stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (*Allegato 3*).
6. [*Comma abrogato con deliberazione CC n. 30/2021*]
7. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe della TARI.

ART. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 29 del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dai successivi articoli 28 e 29.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso e/o al numero dei componenti il nucleo familiare, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 29 del presente regolamento, salvo prova contraria. Delle

variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 28.

ART. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 656 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura del *20% della tariffa (riduzione applicata dell'80%)*, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

ART. 19 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura *pari al 40% della tariffa*.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo al momento della denuncia di occupazione o di variazione. Nell'ipotesi in cui le condizioni non vengano espressamente indicate nella denuncia, ovvero vengano denunciate tardivamente, la riduzione non potrà essere riconosciuta per l'anno in questione.

ART. 20 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è *ridotta del 20% sia per la parte fissa che per la parte variabile* nelle seguenti ipotesi:
 - a. per le utenze domestiche non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b. per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero
2. La riduzione di cui al comma 1 compete, a condizione che le utenze vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 180 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
3. Nell'ipotesi in cui dovesse venire accertato l'utilizzo dei locali per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all'anno, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tali riduzioni siano state accordate, salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

5. Agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti iscritti negli appositi registri che occupino a fini abitativi una costruzione rurale è accordata, in relazione alla parte di tale immobile utilizzata come abitazione, una *riduzione del 30% della parte variabile della tariffa*, non cumulabile con la riduzione per recupero dei rifiuti prodotti mediante compostaggio ovvero mediante altre forme di riutilizzo dei rifiuti.
6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 21

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta del *10%, limitatamente alla quota variabile*, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto gestore della TARI, con effetto dal giorno della richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. Tale agevolazione non è concessa in caso di utilizzo di dissipatori o trituratoria di rifiuti alimentari, che, come da segnalazione dell'Autorità d'Ambito Torinese 3, potrebbero determinare gravi inconvenienti e squilibri negli impianti del servizio idrico.
3. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 22

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è *ridotta del 20%, sia per la parte fissa sia per la parte variabile*, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 180 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. Nell'ipotesi in cui dovesse venire accertato l'utilizzo dei locali e delle aree per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all'anno, il soggetto gestore della TARI provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tali riduzioni siano state accordate, salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.
3. *[Comma abrogato con deliberazione CC n. 30/2021]*
4. Per le zone della città, in cui la viabilità è preclusa o altamente limitata per un periodo superiore ai 6 mesi, a seguito di emissione apposito provvedimento dell'Autorità competente, la *parte fissa e variabile* della tassa applicata alle attività commerciali o artigianali è *ridotta del 20%*, per tutto il periodo interessato alla predetta limitazione.

5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22 BIS BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. Il Comune di Chivasso, in qualità di Ente Erogatore, garantisce l'applicazione del Bonus sociale per i rifiuti previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per il tramite del Gestore dell'attività di gestione delle Tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU).
2. L'ambito di applicazione, i beneficiari, la quantificazione, la copertura, nonché la concreta modalità attuativa dell'agevolazione trovano la loro disciplina nel DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 e nella Deliberazione ARERA n.133/2025/R/Rif. del 1° aprile 2025, confermata dalla Delibera n.176/2025/R/Rif. del 15 aprile 2025, nonché nella Deliberazione n.355/2025/R/rif del 29 luglio 2025, e relativo allegato A (TUBR), modificato dalla Deliberazione n. 123/2026/R/rif del 14 aprile 2026.
3. Ogni modifica alle fonti normative citate nel comma 1 verrà applicata automaticamente senza necessità di procedere a modifiche/integrazioni del presente articolo.
4. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 10 commi 10.6 e 10.7 del Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti (TUBR), nei casi di irregolarità dei pagamenti riferiti all'anno di competenza del bonus sociale rifiuti, quest'ultimo verrà prioritariamente trattenuto dal Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAtè, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto per il medesimo anno, fino a sua concorrenza, tenendo conto dell'eventuale riconoscimento dell'agevolazione comunale di cui al comma 6. L'importo del bonus sarà trattenuto in compensazione decorsi 40 giorni dalla data di invio dell'apposita comunicazione che dovrà essere inviata al beneficiario con posta elettronica certificata ovvero raccomandata A/R, con la quale verrà contestualmente riscontrata l'eventuale istanza di agevolazione comunale.
5. Nei casi in cui gli insoluti si riferiscano ad annualità differenti rispetto a quella di competenza del bonus sociale rifiuti, resta in ogni caso ferma la facoltà del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti di trattenere il bonus sociale rifiuti a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla contestazione di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente, come previsto e disciplinato dall'art. 10 comma 10.7bis del TUBR.
6. In aggiunta al suddetto Bonus, il Comune di Chivasso, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge n.147/2013 e nei limiti degli stanziamenti definiti nel bilancio annuale comunale posti a carico della fiscalità generale, riconosce una ulteriore agevolazione, cumulabile con quella di cui al comma 1, riservata ai cittadini residenti che versano in condizione di particolare disagio economico sociale, sulla base dei requisiti, dei criteri e delle modalità disciplinati dall'art. 23 (per l'anno 2025), ovvero dall'art. 23 quater (a decorrere dall'anno 2026).
7. Il totale del bonus sociale per i rifiuti di cui al comma 1 e dell'ulteriore agevolazione di cui al comma 6, non potrà eccedere il 100% della riduzione della TARI.

ART. 23
ALTRE AGEVOLAZIONI APPLICABILI FINO ALL'ANNO 2025

1. Nelle more dell'emanazione da parte dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) dei provvedimenti disciplinanti le modalità attuative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, altrimenti definito "*bonus sociale per i rifiuti*", i cui principi e criteri sono stati stabiliti dall'apposito Regolamento approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025, emanato ai sensi dell'art. 57-bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019, in presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale del tributo dovuto, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:
- a) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia ultrasessantacinquenne e l'eventuale coniuge, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, evidenzia un valore inferiore ad Euro 8.000,00, è riconosciuta una riduzione del 100% della tassa;
 - b) ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza che percepiscono contributi economici di tipo assistenziale da parte della struttura socio assistenziale competente per territorio, siano essi a carattere continuativo o saltuario è riconosciuta una riduzione del 100% della tassa. Nel caso in cui il contributo sia continuativo, l'esenzione compete per l'intera annualità; nel caso invece in cui il contributo sia saltuario, l'esenzione è computata in dodicesimi, sulla base della durata del contributo stesso. Su segnalazione della struttura socio assistenziale competente, in particolari situazioni di disagio economico-sociale, diverse rispetto a quelle di cui ai periodi precedenti, possono essere concesse ulteriori agevolazioni sul pagamento della TARI;
 - c) ai nuclei familiari diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, evidenzia un valore compreso negli intervalli sotto indicati è riconosciuta una delle seguenti riduzioni:

INTERVALLI REDDITO ISEE		PERCENTUALE RIDUZIONE DELLA TASSA
da zero	a 8.000,00 Euro	90%
da 8.000,01 Euro	a 12.000,00 Euro	70%
da 12.000,01 Euro	a 14.000,00 Euro	40%
da 14.000,01 Euro ed almeno quattro figli a carico	a 20.000,00 Euro ed almeno quattro figli a carico	10%

- d) alle utenze domestiche ubicate in prossimità della discarica è accordata una delle seguenti riduzioni della tassa:
- 100% della tassa (parte fissa e variabile), se ubicate ad una distanza non superiore a 200 metri dal confine della discarica;
 - 40% della tassa (parte fissa e variabile), se ubicate ad una distanza compresa tra 200 e 700 metri dal confine della discarica;

- e) alle utenze ubicate nelle zone 1 e 2 individuate dal soggetto gestore ai fini dell'effettuazione del servizio, in cui la raccolta dei rifiuti indifferenziati è svolta quindicinalmente anziché settimanalmente, è accordata una riduzione dell'1,5 per cento della parte fissa e variabile della TARI. Per le stesse motivazioni, a decorrere dal mese di marzo 2021, la medesima riduzione è riconosciuta altresì alle utenze ubicate nella zona 3.
2. Le agevolazioni di cui alle lettere a) e c) sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Le domande devono essere presentate dagli interessati **ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO**. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
 3. L'agevolazione di cui alla sopra indicata lettera b) è concessa a seguito segnalazione effettuata dalla struttura socio assistenziale competente per territorio, mentre le agevolazioni di cui alle sopra citate lettere d) ed e) sono concesse d'ufficio.
 4. Il riconoscimento dell'agevolazione deve essere comunicata al contribuente entro trenta giorni dalla adozione del relativo provvedimento. Il Comune farà fronte al minor gettito della tassa da questi dovuta sino a concorrenza dell'agevolazione concessa, mediante utilizzo del fondo appositamente istituito nel proprio bilancio.
 5. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, si dovrà provvedere al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.
 6. Per l'anno 2025, ovverossia dall'effettiva applicazione del "*bonus sociale per i rifiuti*", i cui principi e criteri sono stati stabiliti dall'apposito Regolamento approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025, emanato ai sensi dell'art. 57-bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019, ed i cui provvedimenti attuativi dovranno essere emanati da ARERA, anche sulla scorta di quanto dalla stessa stabilito con Deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025, le agevolazioni di cui al comma 1 lettera a) e c) del presente articolo sono sostituite da quelle qui di seguito disciplinate.
Ai nuclei familiari residenti, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, evidenzi un valore compreso negli intervalli sotto indicati, è riconosciuta una delle seguenti riduzioni, da applicarsi al Tributo non coperto dal predetto bonus:

INTERVALLI REDDITO ISEE		PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA TASSA (per la parte eccedente l'applicazione del " <i>bonus sociale per i rifiuti</i> ")
da zero	a 9.530,00 Euro	100%
da 9.530,01 Euro	a 12.000,00 Euro	70%
da 12.000,01 Euro	a 14.000,00 Euro	40%

Restano ferme le agevolazioni di cui al comma 1 lettera b), d) ed e), nonchè le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

- 6bis. Qualora necessario, con apposita deliberazione della Giunta Comunale potranno essere adottate disposizioni di coordinamento fra quanto verrà stabilito dai provvedimenti attuativi del "*bonus sociale per i rifiuti*" che dovranno essere emanati da ARERA e le presenti

disposizioni Regolamentari. Si intendono qui integralmente recepite le disposizioni di coordinamento adottate, con riferimento all'anno 2025, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 23 dicembre 2025.

7. Agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o i liberi professionisti che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata, in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a *richieste estorsive e/o usuraie* o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono di un contributo annuo pari alla TARI ed addizionali dovute dalla vittima, per l'importo annualmente dovuto, per un periodo di cinque anni a partire dall'annualità in cui è effettuata la richiesta debitamente documentata. La concessione dell'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta qualora esistano le condizioni ed in base alle modalità previste nell'apposito *"Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi comunali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o di usura ai loro danni"*.
8. *[Comma abrogato con deliberazione CC n. 30/2021]*
9. In deroga alle misure di tutela per le utenze non domestiche previste con deliberazione dell'ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, per il solo anno 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare la diffusione del virus COVID-19, per le utenze non domestiche sono previste le seguenti riduzioni, applicate sia alla parte fissa, sia alla parte variabile della TARI:
 - a) alle utenze non domestiche sottoposte a sospensione totale o parziale dell'attività a seguito di provvedimenti nazionali o locali è riconosciuta la **riduzione del 25 %;**
 - b) alle utenze non domestiche non sottoposte a sospensione dell'attività a seguito di provvedimenti nazionali o locali, ma che abbiano autonomamente deciso la momentanea sospensione della stessa è riconosciuta la **riduzione del 18 %;**
10. La riduzione di cui al comma 9 lettera a) è applicata d'ufficio, sulla scorta dei codici ATECO dell'attività principale risultante alla Camera di Commercio alla data del 1 gennaio 2020, ovvero sulla scorta di eventuali ulteriori elementi utili noti agli uffici. Entro il termine perentorio del **30 GIUGNO 2022** i titolari delle utenze non domestiche destinatari di tale riduzione, ai sensi dell'art. 61 comma 7 del DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, dovranno presentare autocertificazione sugli appositi moduli predisposti dagli uffici, attestante di non essere beneficiari di aiuti di stato per importi complessivamente superiori alle soglie massime consentite. Contestualmente, occorrerà presentare apposita autocertificazione attestante di non essere ricomprese tra le attività, funzionali ad assicurare le filiere di cui all'allegato 1 del DPCM 22/3/2020, ovvero agli ulteriori provvedimenti nazionali o locali con i quali è stata disposta la sospensione, che hanno continuato ad esercitare, previa apposita comunicazione alla Prefettura. Saranno oggetto di recupero le riduzioni concesse ad utenze non domestiche i cui titolari non provvederanno alla presentazione dell'autocertificazione di cui ai precedenti periodi, ovvero qualora dalla stessa risultasse il superamento delle soglie massime consentite per gli aiuti di Stato, ovvero la prosecuzione dell'attività.
11. La riduzione di cui al comma 9 lettera b) è applicata su richiesta documentata degli interessati da presentare entro il termine perentorio del **30 GIUGNO 2022**. Entro lo stesso termine potrà essere richiesta l'applicazione della riduzione di cui al comma 9 lettera a), qualora non sia stato possibile riconoscerla d'ufficio. Le richieste di cui al presente comma saranno corredate dall'autocertificazione prevista al comma 10.
12. Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, che, ai sensi dell'art. 181 comma 1 del DL n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, come modificato dall'art. 109 del DL n. 104/2020 in corso di conversione, che già usufruiscono dell'esonero della TOSAP dal 1° maggio al 31 dicembre 2020, sono altresì esonerati dal pagamento della TARI dovuta per le occupazioni poste in essere su suolo pubblico per lo

- stesso periodo. Tale agevolazione è applicata d'ufficio, ferma restando la presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 10.
13. I titolari di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che, ai sensi dell'art. 181 comma 1bis del DL n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, già usufruiscono dell'esonero della TOSAP dal 1° marzo al 30 aprile 2020, sono altresì esonerati dal pagamento della TARI giornaliera dovuta per le occupazioni poste in essere su suolo pubblico per lo stesso periodo. Tale agevolazione è applicata d'ufficio, ferma restando la presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 10.
 14. Le agevolazioni di cui al presente articolo, non coperte dalle compensazioni del “*bonus sociale per i rifiuti*” di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e successivi provvedimenti attuativi, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale. Nell'eventualità in cui lo stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione non fosse sufficientemente capiente per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno richieste ai sensi del comma 1 lettere a) e c), ovvero del comma 6, entro il termine di cui al comma 2, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali sopra indicate per singola fascia verranno proporzionalmente ridotte.
 15. È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.
 16. E' altresì a carico del Bilancio comunale l'onere derivante dalla TARI per i locali occupati o condotti dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune.

ART. 23 BIS

AGEVOLAZIONI CORRELATE ALL'EMERGENZA COVID-19 PER L'ANNO 2021

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente crisi economica, sono riconosciute in via straordinaria le agevolazioni previste dai commi seguenti, da applicarsi sia alla parte fissa sia alla parte variabile della TARI dovuta per l'anno 2021.
2. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, sono riconosciute le seguenti riduzioni:

CATEGORIA TARI	ATTIVITA' A CUI E' RICONOSCIUTA LA RIDUZIONE (INTERA CATEGORIA O SOLAMENTE LE ATTIVITA' INDICATE)	RIDUZIONE SPETTANTE SU ANNO 2021
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Intera categoria	40%
2 - Cinematografi e teatri	Intera categoria	85%
4 - Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	Impianti sportivi	85%
7 - Alberghi con ristorante	Intera categoria	40%
8 - Alberghi senza ristorante	Intera categoria	40%

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	Intera categoria esclusi libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli non interessati da chiusure o limitazioni	40%
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Intera categoria	40%
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Intera categoria	85%
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Intera categoria	40%
23 - Mense, birrerie, amburgherie	Birrerie, amburgherie	40%
24 - Bar, caffè, pasticceria	Intera categoria	40%
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Pizza al taglio	40%
30 - Discoteche, night club	Intera categoria	85%

3. Le riduzioni di cui al precedente comma 2 sono riconosciute d'ufficio nella rata del saldo della TARI, a congruaggio dell'importo complessivamente dovuto per il 2021.

4. Al fine di:

- a) attenuare l'impatto finanziario sulle utenze non domestiche diverse da quelle alle quali è stata riconosciuta una delle riduzioni previste dal precedente comma 2, che abbiano subito un calo del fatturato medio mensile e dei corrispettivi dell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 (per la cui determinazione si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi)
- b) promuovere la ripresa delle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, ricreative, di interesse sociale e di beneficenza organizzate dagli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., a seguito rilascio di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico

è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo **di 100.000,00 €**.

L'importo della riduzione da riconoscersi alle utenze di cui alla precedente lettera a), **compresa tra il 5% ed il 40%**, sarà determinata dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle richieste che perverranno entro la scadenza indicata nel successivo comma 5, con la possibilità di differenziare le stesse fra le diverse utenze richiedenti, in base a criteri oggettivi dalla stessa determinati.

Per l'intero anno 2021, alle occupazioni di suolo pubblico poste in essere dai soggetti di cui al precedente comma 4 lettera b), per lo svolgimento delle manifestazioni ivi indicate, è riconosciuta d'ufficio una riduzione del 100% della tassa rifiuti giornaliera di cui all'art. 26 del regolamento TARI.

5. Al fine di ottenere la riduzione di cui al precedente comma 4 lettera a), i soggetti interessati dovranno presentare, preferibilmente mediante PEC, un'istanza documentata all'Ufficio Tributi del Comune, redatta sui moduli appositamente predisposti, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal precedente comma. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro il 30 SETTEMBRE 2021**.

6. Qualora il costo delle agevolazioni da riconoscersi in base alle richieste che perverranno entro la scadenza sopra indicata dovesse superare la somma stanziata, la Giunta Comunale potrà ridurre proporzionalmente la percentuale di riduzione, fatta salva la possibilità di destinare a tali agevolazioni ulteriori risorse.
7. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 4 lettera a), 5 e 6 sono riconosciute nella rata del saldo, a conguaglio dell'importo complessivamente dovuto per il 2021, fatta salva la possibilità di recuperare la TARI non richiesta a seguito dell'agevolazione applicata, oltre sanzioni ed interessi, qualora, dai controlli che verranno successivamente posti in essere, emergesse la carenza dei requisiti per fruirne.
8. Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, che, ai sensi dell'art. 9-ter del DL 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 e s.m.i., già usufruiscono dell'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, sono altresì esonerate dal pagamento della TARI dovuta per le occupazioni poste in essere su suolo pubblico per lo stesso periodo. Tale agevolazione è applicata d'ufficio.
9. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle famiglie, in sostituzione delle agevolazioni previste dall'articolo 23 comma 1 lettera c), in presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda una delle seguenti agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale del tributo dovuto per le utenze domestiche, ai nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, evidenzia un valore compreso negli intervalli sotto indicati:

INTERVALLI REDDITO ISEE		PERCENTUALE RIDUZIONE DELLA TASSA
da zero	a 8.000,00 Euro	100%
da 8.000,01 Euro	a 12.000,00 Euro	80%
da 12.000,01 Euro	a 14.000,00 Euro	50%
da 14.000,01 Euro	a 20.000,00 Euro	20%

10. Le agevolazioni indicate al precedente comma 9 sono concesse su domanda dell'interessato, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Le domande devono essere presentate dagli interessati **ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021**. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 commi 4, 5 e 6.
11. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 2, 4, 8 e 9 sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata:
 - a) per quanto concerne le agevolazioni di cui ai commi 2 e 8, attraverso le risorse assegnate al Comune ai sensi dell'art. 6 del DL 25 maggio 2021 n. 73, in corso di conversione e, per la quota eccedente, parte delle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di

- concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, ed attualmente ricomprese nella quota vincolata dell'avanzo 2020;
- b) per quanto concerne le agevolazioni di cui al comma 9, per la parte eccedente lo stanziamento già effettuato a copertura delle agevolazioni di cui all'art. 23 comma 1), attraverso parte delle risorse assegnate al Comune nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, ed attualmente ricomprese nella quota vincolata dell'avanzo 2020;
- c) per quanto concerne le agevolazioni di cui al comma 4, da avanzo libero di amministrazione 2020.
12. Nell'eventualità in cui lo stanziamento delle specifiche voci di spesa del bilancio di previsione non fossero sufficientemente capienti per garantire la copertura di tutte le agevolazioni di cui al presente articolo, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali sopra indicate potranno essere proporzionalmente ridotte, fatta salva la possibilità di destinare a tali agevolazioni ulteriori risorse.

ART. 23 TER **AGEVOLAZIONI CORRELATE ALL'EMERGENZA COVID-19 PER L'ANNO 2022**

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente crisi economica, utilizzando le residue risorse di cui al precedente art. 23bis comma 11 lettera a) e b), ai sensi dell'art. 13 del DL 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, sono riconosciute in via straordinaria le agevolazioni previste dai commi seguenti, da applicarsi sia alla parte fissa sia alla parte variabile della TARI dovuta per l'anno 2022.
2. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, sono riconosciute le seguenti riduzioni:

CATEGORIA TARI	ATTIVITA' A CUI E' RICONOSCIUTA LA RIDUZIONE (INTERA CATEGORIA O SOLAMENTE LE ATTIVITA' INDICATE)	RIDUZIONE SPETTANTE SU ANNO 2022 (*)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Intera categoria	45%
2 - Cinematografi e teatri	Intera categoria	45%
4 - Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	Impianti sportivi	45%
7 - Alberghi con ristorante	Intera categoria	45%
8 - Alberghi senza ristorante	Intera categoria	45%
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	Intera categoria esclusi libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli non interessati da chiusure o limitazioni	45%
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Intera categoria	45%

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Intera categoria	45%
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Intera categoria	45%
23 - Mense, birrerie, amburgherie	Birrerie, amburgherie	45%
24 - Bar, caffè, pasticceria	Intera categoria	45%
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Pizza al taglio	45%
30 - Discoteche, night club	Intera categoria	45%

(*) Con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 29 settembre 2022, adottata in virtù delle disposizioni contenute nel comma 8 del presente articolo, la percentuale di riduzione è stata incrementata dal 16% al 45%

- Le riduzioni di cui al precedente comma 2 sono riconosciute d'ufficio nella rata del saldo della TARI, a conguaglio dell'importo complessivamente dovuto per il 2022.
- Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, che, per il combinato delle disposizioni contenute nell'art. 9-ter del DL 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 e s.m.i. e nell'art. 1 comma 706 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, già usufruiscono dell'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, sono altresì esonerate dal pagamento della TARI dovuta per le occupazioni poste in essere su suolo pubblico per lo stesso periodo. Tale agevolazione è applicata d'ufficio.
- Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle famiglie, in sostituzione delle agevolazioni previste dall'articolo 23 comma 1 lettera c) ed in continuità con quanto già previsto dall'articolo 23bis comma 9 per l'anno 2021, in presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda una delle seguenti agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale del tributo dovuto per le utenze domestiche, ai nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, evidenzia un valore compreso negli intervalli sotto indicati:

INTERVALLI REDDITO ISEE		PERCENTUALE RIDUZIONE DELLA TASSA
da zero	a 8.000,00 Euro	100%
da 8.000,01 Euro	a 12.000,00 Euro	80%
da 12.000,01 Euro	a 14.000,00 Euro	50%
da 14.000,01 Euro	a 20.000,00 Euro	20%

- Le agevolazioni indicate al precedente comma 5 sono concesse su domanda dell'interessato, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Le domande devono essere presentate dagli interessati ENTRO IL 31 OTTOBRE 2022. Allorché queste vengano a

- cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 commi 4, 5 e 6.
7. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 2, 4, e 5 sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata:
 - a) per quanto concerne le agevolazioni di cui ai commi 2 e 4, attraverso le residue risorse assegnate al Comune ai sensi dell'art. 6 del DL 25 maggio 2021 n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021 n. 106;
 - b) per quanto concerne le agevolazioni di cui al comma 5, per la parte eccedente lo stanziamento già effettuato a copertura delle agevolazioni di cui all'art. 23 comma 1), attraverso le risorse residue assegnate al Comune nell'anno 2020, non utilizzate nel 2021, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
 8. Nell'eventualità in cui gli stanziamenti delle specifiche voci di spesa del bilancio di previsione non fossero sufficientemente capienti per garantire la copertura di tutte le agevolazioni di cui al presente articolo, ovvero fossero in esubero, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali sopra indicate potranno essere proporzionalmente ridotte od incrementate, fatta salva la possibilità di destinare a tali agevolazioni ulteriori risorse, anche utilizzando in tutto o in parte le disponibilità derivanti dalla revoca delle agevolazioni TARI anno 2020, che, ai sensi dell'art. 23 comma 10, verrà effettuata nei confronti dei soggetti che non avranno restituito la prescritta autocertificazione entro il termine ivi indicato.
 9. A seguito della revoca delle agevolazioni TARI anno 2020 che, ai sensi dell'art. 23 comma 10, verrà effettuata nei confronti dei soggetti che non restituiranno la prescritta autocertificazione entro il termine ivi indicato, il Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare in tempo utile per l'elaborazione del saldo TARI 2022, potrà altresì decidere di prevedere ulteriori agevolazioni rispetto a quelle già indicate nel presente regolamento, tenendo conto delle finalità cui sono state originariamente assegnate.

ART. 23 QUATER ALTRE AGEVOLAZIONI A DECORRERE DALL'ANNO 2026

1. A decorrere dall'anno 2026, in aggiunta al bonus sociale rifiuti di cui all'art. 22bis, ai nuclei familiari residenti, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, evidenzia un valore compreso negli intervalli sotto indicati, è riconosciuta una delle seguenti riduzioni, da applicarsi al Tributo non coperto dal predetto bonus:

INTERVALLI REDDITO ISEE		PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA TASSA (per la parte eccedente l'applicazione del " <i>bonus sociale per i rifiuti</i> ")
da zero	a 9.796,00 Euro (*)	100% (pari al 75%, in caso di riconoscimento del bonus, ovvero al 100% in caso di suo mancato riconoscimento)

da 9.796,01 Euro (*)	a 12.000,00 Euro	70%
da 12.000,01 Euro	a 14.000,00 Euro	40%
(*) <i>La soglia della prima fascia si intende automaticamente adeguata all'importo ISEE periodicamente fissato da ARERA ai fini dell'erogazione del Bonus Sociale Rifiuti di cui all'art. 22bis (per la prima classe)</i>		

2. Le agevolazioni comunali previste al comma 1 sono estese alle componenti perequative UR1, UR2 e UR3, nonché al Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA).
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse su domanda dell'interessato, con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Le domande devono essere presentate dagli interessati **ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO.**
4. Allorché queste vengano a cessare, la tassazione intera decorrerà dal giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, si dovrà provvedere al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.
5. Le istanze che perverranno entro il termine di cui al comma 3 verranno, di norma, riscontrate entro il 30 giugno dell'anno successivo, contestualmente alla comunicazione dell'eventuale erogazione del bonus sociale rifiuti, di cui all'art. 22bis. Qualora, per motivi contingenti, non risultasse possibile riscontrare la totalità delle richieste entro il termine sopra indicato, verranno prioritariamente riscontrate le istanze di coloro che rientrano nella prima fascia ISEE, potenzialmente percettori anche del Bonus sociale rifiuti.
6. Il Comune farà fronte al minor gettito della tassa da questi dovuta sino a concorrenza dell'agevolazione concessa, mediante utilizzo del fondo appositamente istituito nel proprio bilancio.
7. L'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto a quanto dovuto a seguito del riconoscimento dell'agevolazione comunale verrà rimborsato entro 180 giorni dall'istanza di rimborso/compensazione, ovvero, in caso di rimborso d'ufficio, dalla comunicazione delle modalità per provvedervi. Nei confronti di coloro che presenteranno istanza di agevolazione ai sensi del comma 1, entro il termine di cui al comma 2, non saranno applicate sanzioni ed interessi, qualora il pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto, venga regolarizzato entro 30 giorni dal ricevimento del riscontro del Comune.
8. Qualora necessario, con apposita deliberazione della Giunta Comunale potranno essere adottate disposizioni di coordinamento fra quanto previsto dal presente Regolamento ed eventuali futuri provvedimenti disciplinanti il Bonus sociale rifiuti che dovessero essere emanati dal legislatore o dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
9. Su segnalazione della struttura socio assistenziale competente per territorio, in particolari situazioni di disagio economico-sociale, diverse rispetto a quelle di cui ai periodi precedenti, possono essere concesse ulteriori agevolazioni sul pagamento della TARI.
10. Alle utenze domestiche ubicate in prossimità della discarica è accordata d'ufficio una delle seguenti riduzioni della tassa:
 - 100% della tassa (parte fissa e variabile), se ubicate ad una distanza non superiore a 200 metri dal confine della discarica;

- 40% della tassa (parte fissa e variabile), se ubicate ad una distanza compresa tra 200 e 700 metri dal confine della discarica;
11. Alle utenze ubicate nelle zone 1, 2 e 3 individuate dal soggetto gestore ai fini dell'effettuazione del servizio, in cui la raccolta dei rifiuti indifferenziati è svolta quindicinalmente anziché settimanalmente, è accordata d'ufficio una riduzione dell'1,5 per cento della parte fissa e variabile della TARI.
 12. Agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o i liberi professionisti che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata, in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a *richieste estorsive e/o usuraie* o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono di un contributo annuo pari alla TARI ed addizionali dovute dalla vittima, per l'importo annualmente dovuto, per un periodo di cinque anni a partire dall'annualità in cui è effettuata la richiesta debitamente documentata. La concessione dell'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta qualora esistano le condizioni ed in base alle modalità previste nell'apposito *“Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi comunali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o di usura ai loro danni”*.
 13. È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, ulteriori e straordinarie forme di esenzione o agevolazione tariffaria a favore di specifiche categorie di utenti per eccezionali ragioni di carattere economico-sociale o emergenziale, con onere a carico della fiscalità generale e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
 13. Le agevolazioni di cui al presente articolo, non coperte dalla quota perequativa *UR3a* per il finanziamento del *“bonus sociale per i rifiuti”* di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e successivi provvedimenti attuativi, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale. Nell'eventualità in cui lo stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione non fosse sufficientemente capiente per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno richieste ai sensi del comma 1, entro il termine di cui al comma 3, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali sopra indicate per singola fascia verranno proporzionalmente ridotte.
 15. E' altresì a carico del Bilancio comunale l'onere derivante dalla TARI per i locali occupati o condotti dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune.

ART. 24 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Fatte salve diverse previsioni contenute nel presente titolo, qualora si rendano applicabili alla TARI più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, applicate in ordine decrescente.
2. In ogni caso, il cumulo delle riduzioni che si applicano alla sola sulla parte variabile non può comportare una riduzione della tassa superiore all'importo della parte variabile stessa.

ART. 25 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23, dall'art. 23bis, dall'art. 23ter e dall'art. 23 quater, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 26

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'*Allegato 3* al presente regolamento.
4. *[Comma abrogato con deliberazione CC n. 30/2021]*
5. Qualora la classificazione contenuta nell'*Allegato 3* del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 16 c. 2.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per lo stesso.
7. *[Comma abrogato con deliberazione CC n. 30/2021]*
8. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni socio-culturali, sportive o del tempo libero (festivals, concerti, Luna Park, raduni, ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti da stipularsi tra il promotore della manifestazione ed il Gestore del servizio e la tassa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
9. In mancanza di stipula di detti contratti, la tassazione è determinata sulla base del criterio generale previsto dal presente articolo ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata, con l'esclusione delle aree eventualmente riservate ai praticanti di competizioni sportive.
10. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato contestualmente all'occupazione.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
12. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
13. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi, ovvero altro soggetto incaricato, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 27

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dall'art. 38-bis del D.L. 29/10/2019, n. 124,

convertito con modifiche dalla legge n. 157/2019, dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 28 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa). Anche in caso di gestione esternalizzata od associata delle funzioni di liquidazione e accertamento della TARI, la tassa, in tutte le sue componenti, deve essere versata esclusivamente al Comune, sia in caso di riscossione spontanea, sia in caso di riscossione coattiva di avvisi di accertamento.
- 1bis. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
2. Al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte degli utenti, il Comune o il soggetto incaricato provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo di effettuare il versamento della tassa entro le scadenze previste dal presente regolamento.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in QUATTRO RATE. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 - concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali - le prime tre rate sono determinate con la base imponibile dell'anno di riferimento e le disposizioni regolamentari e le tariffe TARI dell'anno precedente, mentre l'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta, è determinata sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno in corso. La scadenza delle singole rate verrà stabilita annualmente con la deliberazione di fissazione delle tariffe TARI o con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 26 del TQRIF di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif. In difetto, si riterranno valide le scadenze, le modalità di emissione degli avvisi di pagamento e di pagamento già previste per l'anno precedente. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la seconda rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta data.

5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, dovranno essere debitamente conteggiate, anche mediante conguaglio compensativo con il tributo riferito alle successive annualità.
7. Per il solo anno 2020 le scadenze e le modalità di pagamento sono quelle stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10 febbraio 2020 e delle successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 43 del 5 marzo 2020 e n. 49 del 12 marzo 2020.
E' comunque facoltà del contribuente versare il tributo dovuto per l'acconto in unica soluzione entro la scadenza del saldo (2 DICEMBRE 2020).
- 7bis. Fino a diverso pronunciamento in merito da parte del Consiglio Comunale, continuano ad applicarsi le modalità di emissione degli avvisi e le scadenze di pagamento stabilite, a decorrere dall'anno 2026, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31 marzo 2026.
- 7ter. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI.
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non è dovuto il pagamento qualora la somma dovuta dal singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 11. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
10. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 26.
11. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune o il Soggetto gestore della TARI provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nei successivi artt. 32 e 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
12. Qualora l'avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto non dovesse essere preceduto dal sollecito di pagamento indicato al precedente comma 11, è riconosciuta al contribuente la possibilità di effettuare il versamento, entro 30 giorni dalla sua notifica, del solo tributo e degli interessi al tasso legale, senza l'irrogazione delle sanzioni per omesso o parziale pagamento, che saranno invece dovute nel caso in cui il pagamento avvenga decorsi i 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

ART. 28BIS
MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI
PAGAMENTO BONARI

1. Previa specifica richiesta, è ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento bonari:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100,00 euro.
 3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento della prima o dell'unica rata riportata nel documento di riscossione.
 4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, come previsto dagli art. 19 e 25 del regolamento generale delle entrate, le cui disposizioni continuano a trovare applicazione per la rateizzazione degli accertamenti esecutivi, di cui al successivo articolo 32 del presente regolamento.
 5. Gli interessi di cui al precedente comma 4 del presente articolo non possono essere applicati qualora la soglia di cui comma 1 lettera c) del presente articolo, sia superata a causa di omissioni o ritardi del Comune o del Soggetto gestore della TARI.

ART. 29

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
- 1bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo assumono anche il valore di richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio, ai sensi degli artt. 6 e 10 del TQRIF, di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le *utenze domestiche*: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le *utenze non domestiche*, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli *edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati*, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
5. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione e connessa richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio, deve contenere, oltre al recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la dichiarazione, i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati identificativi dell'utenza: Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

- d. Numero degli occupanti i locali, inclusi i componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente (*solo se necessario, ai sensi del precedente art. 14 e 15*);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti i locali;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza
- i. L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- j. La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati identificativi dell'utenza: Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000.
 - g. Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile
 - h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza
 - i. L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - j. La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al soggetto incaricato della gestione della TARI la dichiarazione, entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet degli stessi, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o tramite posta elettronica o PEC, o, infine, dalla sua attivazione, tramite lo sportello online, sempre allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del

ricevimento da parte del Comune o del soggetto incaricato della gestione della TARI, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna, se presentata tramite PEC, alla data di invio, se trasmessa tramite posta elettronica, ovvero alla data di inserimento nel sistema informativo del Soggetto incaricato della gestione della TARI, se trasmessa tramite il portale online.

7. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
- 7bis. Al fine del rispetto della regolazione della qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo di dichiarazione riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, di trasporto, di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al precedente periodo del presente comma 7bis possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.
8. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione, utilizzando l'apposito modulo.
9. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
10. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve essere presentata al Soggetto incaricato della gestione della TARI entro 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la causa di cessazione, utilizzando l'apposito modulo, e deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuto il decesso.
- 11bis.** Le modalità di presentazione della dichiarazione di variazione e di cessazione sono le stesse previste per la dichiarazione iniziale di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.
12. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, della TIA o della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
13. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella dichiarazione.

- 13bis. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 10 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine.
- 13ter. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 8, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
- 13quater. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva o la riduzione della tassazione, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario, ovvero nel caso in cui il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 13quinqies. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 13ter, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
14. Qualora non prevista la presentazione di apposita richiesta, secondo specifiche modalità ed entro scadenze diverse, l'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

ART. 29 BIS RISPOSTE ALLE DICHIARAZIONI

1. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento abbia effetto sul rapporto tributario, ad ogni richiesta (dichiarazione) di attivazione, variazione e cessazione del servizio, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con l'utente è tenuto a formulare, in modo chiaro e comprensibile la risposta scritta alle richieste. La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative nazionali e di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.
2. Il tempo di risposta alle richieste è, di norma, di trenta (30) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente (dichiarazione), mentre il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta è disciplinato nel regolamento di gestione del servizio.
3. La risposta della richiesta deve contenere:
 - a) il riferimento alla richiesta (di attivazione, di variazione di cessazione del servizio);
 - b) il codice utente e il codice utenza (intestazione dell'utenza) per le richieste di attivazione;
 - c) la data a partire dalla quale decorre ai fini del pagamento della TARI l'attivazione del servizio, ovvero la variazione o cessazione del servizio;
 - d) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta (variazione o cessazione).
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel TQRIF, all'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il soggetto incaricato della gestione della TARI rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione/variazione/cessazione del servizio. Il soggetto incaricato della gestione della TARI comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

5. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Soggetto gestore della TARI, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, fa riferimento a fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, ovvero l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

ART. 29TER
RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI
IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare al Soggetto incaricato della gestione della TARI, con le modalità previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 29, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi addebitati con l'avviso di pagamento bonario di cui all'articolo 28.
2. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi, provvedimenti amministrativi, regolamenti, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi. Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio. Per richiesta di rettifica degli importi addebitati si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche in via telematica, con la quale il contribuente esprime lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.
3. In ogni caso la richiesta di rettifica degli importi addebitati non può intendersi come denuncia di variazione del servizio, né tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che va esercitata innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria nei tempi e modi previsti dal D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni.
4. Il Soggetto incaricato della gestione della TARI predispone specifica modulistica, disponibile presso lo sportello fisico e scaricabile dal sito web dello stesso e del Comune. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta di rettifica degli importi addebitati contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
5. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Soggetto incaricato della gestione della TARI il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dallo stesso, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 4.
6. Il Soggetto incaricato della gestione della TARI invia la risposta motivata ai richiedenti, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

7. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
8. Le risposte di cui al comma 6 sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi, comuni alle tre tipologie di richiesta:
 - il riferimento al reclamo scritto, alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
9. Nel caso reclamo scritto, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - l'elenco della eventuale documentazione allegata.
10. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel precedente comma 3:
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
11. In ogni caso l'omessa risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati non può essere intesa come sua accettazione e qualora la richiesta sia di restituzione di somme versate, la risposta negativa assume la funzione di rifiuto espresso al chiesto rimborso, impugnabile entro gg. 60 dalla sua notifica innanzi la competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado. Sono fatte salve le regole tributarie per la impugnazione del silenzio rifiuto.
13. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata e riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
13. Per quanto riguarda i reclami afferenti allo svolgimento del servizio raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, si demanda a quanto stabilito in proposito dall'ETC, ai sensi dell'art. 2.4 del TQRIF.
14. Qualora un gestore riceva reclami e/o richieste riguardanti attività svolte da altro gestore che opera nello stesso ambito tariffario, è tenuto ad inoltrare tempestivamente la richiesta/reclamo al gestore competente.

ART. 30

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, in ossequio al termine previsto dall'art. 1 comma 161 della L. n. 296/2006. Previa istruttoria delle istanze da parte del Soggetto incaricato della gestione della TARI, il Comune procede alla liquidazione al contribuente dell'importo erroneamente versato attraverso:

- a) Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di 120 giorni lavorativi (decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta), non consentendo il rispetto dello standard generale associato all'indicatore corrispondente in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica.

In deroga a quanto sopra previsto, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro, previa comunicazione scritta al Comune e autorizzazione dello stesso.

- 3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.
- 4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
- 5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
- 6. Ai fini delle regolarizzazioni dei rapporti di imposta (rimborsi e versamenti) fra comuni diversi, nonché fra Comune e Stato, per le quote di rispettiva spettanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 722 a 727 della Legge 27/12/2013 n. 147.

ART. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
- 2. In caso di gestione esternalizzata del tributo TARI o di affidamento a terzi della funzione di accertamento, ai sensi dell'art. 52, D.lgs 446/97, le attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante dell'Ente affidatario del servizio. Le funzioni sono esercitate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, anche attraverso funzionari e dipendenti dell'Ente affidatario.
- 3. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'art. 39 comma 1 del presente regolamento.

ART. 32 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1. Il Funzionario Responsabile del tributo alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari da parte dei soggetti passivi. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati, ovvero invitare gli stessi, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede

all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, mediante posta elettronica certificata, un apposito avviso motivato.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dell'art. 1 commi 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta

- giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del singolo tributo.
8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato ovvero su apposito conto corrente postale o mediante altri canali di pagamento previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, in ogni caso intestati al Comune, in unica soluzione, entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso, fermo restando la possibilità di richiedere la maggiore rateizzazione, sulla scorta delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate comunali.
 9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
 10. Qualora il Funzionario Responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

ART. 33 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al **25%** dell'importo omesso o tardivamente versato, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.e.i. Ai sensi della medesima disposizione, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà' (**12,50%**). Salva l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.e.i, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo (**0,8333%**) per ciascun giorno di ritardo. Le sanzioni previste nel presente comma non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. Per tali sanzioni non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, prevista dall'art. 1 comma 696 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, prevista dall'art. 1 comma 697 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32 comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500, prevista dall'art. 1 comma 698 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, da quando sono diventati esigibili.

ART. 34 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia.

ART. 35

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 32, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti, tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ad euro 30, con riferimento ad ogni periodo di imposta.
3. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 31 luglio 2017 si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 e s.m.i. ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, a decorrere dalla data di esecutività della suddetta deliberazione e fino a diversa decisione in merito, nonchè fatte salve eventuali modifiche normative, la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali gestite direttamente dal Comune, tra le quali l'IMU e la TASI, escludendo dall'affidamento i tributi e le entrate la cui gestione risulti affidata a soggetti terzi, come le forme di prelievo relative al servizio rifiuti (TARI, TARES e TIA).
4. Fintantochè non verrà adottata eventuale diversa determinazione in merito, è da intendersi ricompresa nell'affidamento all'Agenzia delle Entrate altresì la riscossione coattiva della Tassa Rifiuti giornaliera di cui all'art. 26, nonché della previgente TARES giornaliera, permanendo in capo al Comune la gestione delle stesse, come precisato nella convenzione in essere.

ART. 36

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento del tributo e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) viene effettuato da tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.
4. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) ogni soggetto obbligato al pagamento deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.
5. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata agli incaricati.

ART. 38

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili, nonchè i provvedimenti di ARERA in materia di

regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 39

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. In continuità con quanto già previsto nell'art. 54 del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), disciplinante la TARI sino al 31 dicembre 2019, la gestione della Tassa Rifiuti è affidata, sulla base di apposita convenzione, al Consorzio di Area Vasta CB16, già Consorzio di Bacino 16, riorganizzato ai sensi della Legge Regionale n. 1/2018, come modificata dalla Legge Regionale n. 4/2021. L'affidamento della gestione in forma associata, effettuato ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2020, dell'art. 2 comma 3 lettera h) della Convenzione del Consorzio di Area Vasta CB16 e dell'art. 3 comma 2 lettera h) dello Statuto allegato alla prima per formarne parte integrante e sostanziale, ha validità per tutto il periodo disciplinato dal Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 e MTR-3 per il secondo e terzo periodo regolatorio 2022-2025 e 2026-2029, approvati con deliberazioni dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025, fermo restando l'esito positivo della valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta, di cui all'art. 33bis della Legge Regionale n. 1/2018, introdotto dall'art. 11 comma 1 della Legge Regionale n. 4/2021. Il Consorzio subentrerà al Comune nelle attribuzioni del Funzionario responsabile - che dovrà essere da questi nominato, sulla base del proprio ordinamento - nonchè nella gestione della banca dati, fermo restando che il versamento del tributo e delle altre somme in dipendenza di questo deve essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione saranno coperti con le apposite voci di costo del Piano Finanziario di ciascuna annualità, predisposto secondo quanto previsto dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA).
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, il Consorzio di Area Vasta CB16 continuerà altresì le attività di accertamento e di riscossione ordinaria e coattiva dei previgenti tributi sui rifiuti e servizi, la Tariffa di Igiene Ambientale, TARES e Maggiorazione Statale, per le annualità non prescritte, oltre che della TARI. Il Consorzio di Area Vasta CB16 procederà, secondo il proprio ordinamento e deliberazioni, all'applicazione del regolamento comunale sulla TIA, TARES e TARI e con il recupero del non riscosso su base volontaria e l'evasione dagli obblighi di denuncia e versamento dei tributi a copertura del servizio rifiuti, oltre la Maggiorazione Statale.
3. La titolarità delle procedure di cui ai commi precedenti, ivi compreso il contenzioso tributario, permane in capo al Consorzio di Area Vasta CB16.
4. Il Consiglio Comunale, anche in corso di validità della convenzione, dovrà pronunciarsi in merito alle modalità di gestione della TARI qualora l'esito della valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta, di cui all'art. 33bis della Legge Regionale n. 1/2018, introdotto dalla Legge Regionale n. 4/2021, fosse negativo e dovessero essere ridelimitati i sub-ambiti, con conseguente accorpamento dei Consorzi di Area Vasta.
Resta ferma la possibilità per il Comune, alla scadenza del secondo anno di gestione di ogni singola convenzione, di scegliere forme alternative di gestione della TARI, come disciplinato nella convenzione.

5. La gestione della TARI per l'anno 2020 è disciplinata dalla convenzione con il Consorzio di Bacino 16 approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 29 giugno 2020, ulteriormente prorogabile di anno in anno, fino al trasferimento definitivo delle competenze del Consorzio ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e sue modifiche e integrazioni e della L.R. n. 1/2018 e sue modifiche e integrazioni, previo esplicito consenso reso formalmente in tal senso da parte dei sottoscrittori entro il mese antecedente alla scadenza, ai sensi dell'art. 2 della stessa.
- 5bis. La gestione della TARI a decorrere dall'anno 2022 è disciplinata dalla nuova convenzione approvata contestualmente alle modificazioni apportate al presente articolo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29 dicembre 2021.
- 5ter. La gestione della TARI a decorrere dall'anno 2026 è disciplinata dalla nuova convenzione che dovrà essere approvata entro il termine di deliberazione delle tariffe TARI 2026, attualmente fissato al 31 luglio 2026, salvo eventuali successive proroghe, sulla scorta del PEF 2026-2029, che dovrà essere propedeuticamente validato dall'Ente Territorialmente Competente. Nelle more dell'approvazione della nuova convenzione, si intendono estesi gli effetti giuridici di quella di cui all'art. 5bis sopra citato, fatti salvi i conguagli conseguenti alla determinazione dei costi di gestione che si renderanno necessari a seguito della predisposizione e validazione del PEF 2026-2029.
6. Il previgente regolamento comunale disciplinante la IUC – Imposta Unica Comunale, nelle sue tre componenti IMU, TARI e TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2014, modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 30/03/2015, n. 33 del 20/07/2015, n. 9 del 07/03/2016, n. 5 del 26/02/2018 e n. 12 del 04 marzo 2019, sostituito dal presente regolamento a decorrere dal primo gennaio 2020, continuerà ad essere applicato per lo svolgimento dell'attività di accertamento della TARI relativa alle annualità pregresse.

ART. 40

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Le modifiche apportate al seguente regolamento entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno, ovvero entro l'apposito termine previsto dal legislatore, decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

[Allegato 1 abrogato con deliberazione CC n. 30/2021]

UTENZE DOMESTICHE**CLASSIFICAZIONE**

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della *quota fissa* di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{Ctuf_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

Ctuf_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S_{tot} (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della *quota variabile* di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

TV_{dom}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUV_{dom}: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del

numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\sum_n N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOT_{dom}: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CU_{dom}: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

CVT_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

<i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

L'art. 58-quinquies della Legge 157/2019 ha modificato l'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **RICOLLOCANDO GLI STUDI PROFESSIONALI DALLA CATEGORIA TARIFFARIA 11 ALLA CATEGORIA 12**, a decorrere dall'anno 2020.

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La *quota fissa* della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = Q_{\text{apfndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

$$Q_{\text{apfndom}} = \frac{C_{\text{tapfndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

Qapfndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

Ctapfndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della *quota variabile* di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = C_{\text{Undom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$

TVndom (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$C_{\text{Undom}} = \frac{C_{\text{VTndom}}}{Q_{\text{TOTndom}}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. Dato dalla sommatoria delle superfici totali dei locali dove si svolge l'attività ap per il coefficiente Kd

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

[Paragrafo "Banchi mercatali" abrogato con deliberazione CC n. 30/2021]